CAMERA DEI DEPUTATI N. 1058

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Norme sull'esclusione dal giudizio di conferma per i professori universitari associati

Presentata il 20 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sin dalla sua entrata in vigore ha generato confusione fra il personale docente ed il Ministero competente. La contraddittorietà fra due articoli del predetto decreto, l'articolo 6 e l'articolo 111, rischia di far sollevare, sia pure a distanza di tempo, dubbi di costituzionalità sull'intera legge.

La presente proposta di legge ha lo scopo, appunto, di modificare gli articoli suddetti.

L'articolo 6, facendo implicito riferimento all'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che disciplina la nomina a professore ordinario, stabilisce che i professori associati che abbiano superato il periodo di prova e tutti i professori associati confermati debbono sottoporsi ad un ulteriore periodo di prova al cui termine vi sarà un nuovo giudizio di conferma, nel caso in cui risultino vincitori di concorso a professore ordinario.

L'articolo 111 esclude da tale giudizio di conferma i professori già incaricati e stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui alla legge 21 febbraio 1980, n. 28.

La iniquità della norma risulta palese in quanto crea un'ingiustizia con una discriminazione nei confronti degli ex assistenti ordinari e categorie assimilate che hanno già superato il giudizio di idoneità a professore associato rispetto ai loro colleghi ex professori stabilizzati o incaricati triennali, i quali sono subito inquadrati fra i professori associati confermati, a differenza dei primi che, dopo un periodo di prova di durata triennale, debbono sostenere nuovamente l'esame già precedentemente so-

stenuto e superato. Nel caso, poi, di esito negativo dell'esame, i docenti decadono dal ruolo di professori associati.

Non si vede per quale motivo debba sussistere tale disparità, soprattutto se si considera che le due fasce di docenti sono inserite in uno stesso ruolo e sono state sottoposte entrambe a medesima procedura concorsuale; identica è la disciplina giuridica che li riguarda, rimanendo diverso solo il trattamento economico.

Tutto quanto detto senza contare, poi, che gli articoli in questione sono contrari al principio fondamentale stabilito per tutti i dipendenti statali di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il quale il vincitore di un concorso bandito da una pubblica amministrazione che proviene da altra pubblica amministrazione o da una carriera corrispondente a quella per cui è vincitore non deve sostenere un ulteriore periodo di prova.

Per tali motivi la proposta di legge qui presentata ha lo scopo di eliminare le citate discriminazioni, esonerando dal giudizio di conferma di cui all'articolo 78 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, i professori associati confermati vincitori di concorso a professore ordinario ed eliminando il periodo di prova e quindi il giudizio di conferma per chi ha superato il giudizio di idoneità a professore associato, provenendo dal ruolo degli assistenti.

Naturalmente tali modifiche comportano anche una perequazione sul piano retributivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Tutti i professori associati che hanno superato il giudizio di idoneità, anche se provenienti dai ruoli degli assistenti ordinari, non devono sottostare al triennio di straordinariato di cui al primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I professori associati sono inquadrati nel ruolo quali professori associati confermati dalla data di entrata in servizio da cui decorre il trattamento economico e restano in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

DDL13-1058
Lire 500